

TI_GERICHTE 52.2022.284 vom 18. Juli 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-07-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2022.284

FR: TI_GERICHTE 52.2022.284 du 18 juillet 2022

IT: TI_GERICHTE 52.2022.284 del 18 luglio 2022

Regeste

Sanzione disciplinare

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm).

2. 2.1. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense. È collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA, al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130 II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA relativo al segreto professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi).

2.2. 2.2.1. D a questo dovere generale di fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia rappresentanza. L'avvocato non può in generale rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi completamente né per l'uno né per l'altro cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rif.). Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12 lett. c LLCA all'avvocato è pure di principio vietato agire in giustizia contro un cliente per il quale svolge - contemporaneamente - un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo 2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il divieto della doppia rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di interessi contrastanti (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 388).

2.2.2. Il dovere di fedeltà verso il mandante perdura anche dopo la fine del rapporto contrattuale: in particolare, la possibilità di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del singolo caso. In genere, può accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato, sotto garanzia del segreto professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che sussista anche solo la possibilità di un utilizzo, persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi). Deve perciò essere

evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un conflitto d'interessi (di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza). Nell'ambito della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo mandato. La probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento dell'incarico concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata l'attività del legale per il primo cliente e più stretto il rapporto di fiducia instauratosi. Importante è pure il tempo trascorso, benché anche dopo anni possano riaffiorare ricordi di fatti apparentemente dimenticati (cfr. STF 2C_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.1, 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2 e rinvii, 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.2 e rimandi). 2.2.3. L'avvocato deve svolgere il suo mandato senza riserve, unicamente nell'interesse del suo assistito. Non può adempiere al suo dovere di tutelare gli interessi del suo cliente se nel contempo gli s'impongono obblighi di lealtà divergenti o se deve tener conto degli interessi di terzi (cfr. STF

E. 2

C_507/2019 del 14 novembre 2019 consid. 5.1.3 e rif.; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.2). Garantendo il rispetto dei diritti dei cittadini, egli assume un compito essenziale per l'amministrazione della giustizia e gioca pertanto un ruolo importante per il buon funzionamento dello Stato di diritto. È quindi tenuto ad astenersi da ogni atto suscettibile di mettere in discussione la fiducia che deve poter essere riposta nella professione e dar prova di un comportamento corretto nella sua attività (cfr. DTF 144 II 473 consid. 4.3; STF 2C_354/2021 del 24 agosto 2021 consid. 4.1, 2C_243/2020 del 25 giugno 2020 consid. 3.5.1 e rif.). Deve contribuire a garantire che le controversie vengano condotte in maniera appropriata e professionale e astenersi dall'usare un linguaggio inutilmente offensivo (cfr. STF 2C_354/2021 citata consid. 4.1, 2C_243/2020 citata consid. 3.5.1 e rif.) . De ve in particolare evitare il ricorso alla diffamazione, a espressioni ingiuriose e a comportamenti vessatori (cfr. STF 2C_551/2014 del 9 febbraio 2015 consid. 4.1). Secondo la giurisprudenza, ci si può attendere da un avvocato che dia prova di maggior riserbo quando si esprime per iscritto, poiché ha allora il tempo di pesare le sue parole, di riflettere alla loro portata e di evitare formulazioni eccessive (cfr. STF 2C_307/2019 dell'8 gennaio 2020 consid. 7.1.3 e rif.). 4.3. I medesimi principi - ricordati anche all'art. 16 LAVv - sono ripresi dall'art. 1 CSD, secondo cui l'avvocato esercita la sua professione con diligenza, con coscienza e in conformità all'ordinamento giuridico (cpv. 1), astenendosi da tutto ciò che potrebbe intaccare la sua credibilità (cpv. 2). 5. In concreto, anche la violazione del dovere di cura e diligenza che la Commissione ha riconosciuto in capo alla ricorrente va essenzialmente confermata. Se non tanto per i toni critici utilizzati nella corrispondenza email (cfr. email del 18 ottobre 2021, in cui ha ancora messo in discussione il contratto di mutuo) o per il tenore sfrontato del messaggio telefonico (chat) del 22 settembre 2021 ("Giusto perché a te non interessano i soldi"), quantomeno per quello, successivo alla denuncia, del 17 dicembre 2021 ("Bravo [emoticon delle mani che applaudono] il genio del male"). L'avvocato, considerato il ruolo importante che ricopre all'interno dello Stato di diritto, deve infatti, come visto (cfr. supra , consid. 4.2), astenersi dall'usare un linguaggio inutilmente offensivo , esimendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere la considerazione e la fiducia che il pubblico ripone della professione forense. Limiti, questi, che la ricorrente, scrivendo e inviando il citato messaggio inutilmente irrispettoso nei confronti del suo ex cliente, ha all'evidenza superato, disattendendo così chiaramente l'obbligo di cura e diligenza che incombe all'avvocato in virtù dell'art. 12 lett. a LLCA. 6. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

6.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti: a. l'avvertimento; b. l'ammonimento; c. la multa fino a fr. 20'000.-; d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo; e. il divieto definitivo di esercitare. La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA). La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 5.1 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Fellmann/Zindel [curatori], op. cit., n. 23 segg. ad art. 17).

6.2. In concreto, la ricorrente ha infranto in modo piuttosto grave diverse regole professionali fondamentali. Pesa in particolare a suo carico la violazione del divieto di incorrere in un conflitto d'interessi, che ha indotto il suo cliente a credere che i suoi interessi non fossero stati sufficientemente salvaguardati. Neppure può essere trascurata la disattenzione del dovere di cura e diligenza di cui si è macchiata, incompatibile con la considerazione e la fiducia che il pubblico ripone nella professione di avvocato. A sfavore dell'insorgente depone inoltre il precedente disciplinare a suo carico: l'11 marzo 2021 la Commissione le ha inflitto una multa di fr. 1'000.- per violazione delle regole concernenti la denominazione professionale (che invano l'interessata tenta qui di rimettere in discussione). Alla luce di tutto quanto esposto e tenuto conto del margine di apprezzamento va riconosciuto alla Commissione in questo ambito, s i giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 2'000.- inflitta dalla precedente istanza per le violazioni di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata ancora attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto della recidiva (relativamente recente) della ricorrente e appare sufficiente a richiamarla al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

7. 7.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto. 7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La presidente
La vicecancelliera

E. 2.3

I principi testé esposti, oltre a essere ricordati dall'art. 16 LAVv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo,

nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; François Bohnet/Vincent Martenet , Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 296) . Essi sono in particolare ripresi dall 'art. 11 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD), in vigore all'epoca dei fatti, secondo cui l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio.

3. 3.1. In concreto, come accennato in narrativa, dagli atti emerge che a inizio agosto 2021 l'avv. RI 1 ha ricevuto da S_____ un incarico per il recupero in via stragiudiziale di un mutuo (di 15'000 Euro), che egli (tramite la sua ditta, _____ LTD) aveva concesso alla L_____. Incarico che avrebbe accettato in amicizia, a titolo gratuito e senza sottoscrizione di un mandato (cfr. sue osservazioni del 29 dicembre 2021, pag. 1 e 2). La legale ha poi incontrato il beneficiario economico della L_____ (R_____) e la figlia: in quell'occasione ha, da un lato, rifiutato a R_____ una consulenza per questioni della società (ritenendosi in conflitto di interessi , per aver già patrocinato l'amministratore della L_____ [T_____], in una vicenda personale). Dall'altro, ha perorato il recupero crediti del sig. S_____ , che R_____ ha acconsentito a restituire non appena la situazione gli sarebbe stata più chiara . L'avv. RI 1 ha quindi consigliato a R_____ di rivolgersi a un altro professionista: il fiduciario D_____ della _____ SA (cfr. osservazioni citate e ricorso, pag. 1), ovvero un suo cliente con cui collaborava e per cui aveva già svolto più consulenze legali in materia di contratti (...) per società terze dallo stesso amministratore (cfr. duplica del 30 marzo 2022, pag. 5; inoltre, replica del 10 febbraio 2022, pag. 2 ed email del 31 maggio 2021 prodotta da S_____) . Il 22 settembre 2021 - poco dopo la pronuncia del fallimento della L_____ - l'avv. RI 1 ha assicurato S_____, confermandogli quanto già detto telefonicamente il 7 settembre 2021 , ovvero che R_____ personalmente a saldo e stralcio di ogni posizione ha accettato di saldare la cifra di fr. 8'500 (in unica soluzione) o di fr. 10'000 (in due rate; cfr. email del 22 settembre 2021 ore 10.20). S_____ ha quindi accettato la soluzione di fr. 10'000, chiedendo però una verifica sull'effettiva disponibilità dei fondi (tramite terzi o lei , in quanto avvocato del gruppo). A quel punto, l'avv. RI 1 ha risposto che il suo era stato un intervento stragiudiziale personale , fuori dal contesto L_____ [...], che non può esserci nessuno scritto da parte di L_____ che è fallita e che se credi di intraprendere altre strade legali io non posso più procedere per ovvio conflitto d'interesse [...] . S_____ ha allora dato il nullaosta a procedere direttamente con l'accordo e chiudere la questione quanto prima . Il 5 ottobre 2021, la legale si è nuovamente rivolta a lui, informandolo che stava preparando la scrittura privata a saldo e stralcio tra la _____ LTD ed il sig. R_____ , ma che le serviva il documento a supporto del finanziamento (email ore 10.04). Non appena ricevuto il contratto di mutuo da

S_____ (email ore 11.33), l'avv. RI 1 l'ha però integralmente contestato (email ore 11.56): [...] volevo informarti che il contratto oltre ad essere pieno di errori nel preambolo [...] non ha alcun valore di legge in quanto in L_____ nessuno degli amministratori ha potere di firma individuale, ma collegiale e previa assemblea che sembra non esserci stata. Inoltre in Svizzera non esiste il contratto di mutuo tra società semmai di finanziamento. Vedrò cosa posso fare. [...] Ne è quindi seguito un ulteriore scambio, in cui S_____ ha essenzialmente difeso il suo titolo (che era stato eseguito), mentre l'avv. RI 1 ha ribadito le sue obiezioni, aggiungendo comunque che nei prossimi giorni ti invio scrittura da firmare (cfr. email ore 12.07 e 15.26) . Il 18 ottobre 2021, S_____ ha sollecitato la legale affinché finalizasse l'accordo. Quest'ultima ha risposto di aver consegnato all'amministratore la scrittura , che le era però stata integralmente contestata (cfr. email del 18 ottobre 2021). Dagli atti risulta in particolare che, con lettera del 10 ottobre 2021 (doc. E), D_____ della _____ SA - diventato nuovo amministratore della L_____ (con firma individuale) - aveva in effetti eccepito la nullità del contratto di mutuo con le stesse argomentazioni dell'avv. RI 1 (relative ai poteri di firma e al tipo di contratto), declinando ogni obbligo di rifusione di R_____ e rimpallando eventuali responsabilità su terzi. Sta di fatto che ne è seguito uno scambio tra S_____ e l'avv. RI 1, in cui il primo ha essenzialmente rimproverato alla legale di essere già in accordo con il tuo cliente (D_____) ed il mio ex cliente (R_____) , mentre l'avvocata ha difeso il proprio operato, ribadendo peraltro tutte le pecche del contratto di mutuo (allestito in modalità casalinga ; cfr. email del 18 ottobre 2021). Per finire, tra S_____ (che si è poi rivolto a un altro legale) e le altre parti non è più stato raggiunto alcun accordo (nonostante gli asseriti tentativi di D_____ di organizzare un incontro). Il 12 novembre 2021, S_____ ha infine denunciato l'avv. RI 1 alla Commissione che, come visto in narrativa, ha ritenuto data una violazione del divieto di incorrere in un conflitto di interessi, ammettendo essenzialmente una stretta connessione tra le parti e la possibilità per la ricorrente di far capo a elementi appresi in precedenza. 3.2. Ora, dai fatti sopradescritti è anzitutto evidente che l'avv. RI 1 ha assunto un incarico per conto del segnalante, segnatamente per il recupero in via stragiudiziale della somma data a prestito alla L_____. Altrettanto manifesto è che la legale non si è tuttavia adoperata senza riserve a suo favore. Lo dimostra già il suo atteggiamento dopo la prima richiesta di garanzie di S_____ (cfr. email del 22 settembre 2019 ore 10.54), ma pure il fatto che proprio la ricorrente - prima di ogni altro - gli abbia rinfacciato la nullità del contratto di mutuo (cfr. citate email del 5 ottobre 2021, ore 10.04, 11.33 e 11.56). Comportamento che, più che come gesto di correttezza nei suoi confronti (per renderlo attento a errori nel contratto di battitura e di diritto) - in termini di amicizia e per il ruolo di manager che ricopre (cfr. duplica citata, pag. 3) -, non poteva che essere recepito dal segnalante quale tentativo di smontare la sua posizione (cfr. replica citata, pag. 2). A maggior ragione se si considera che la nullità del titolo è stata eccepita negli stessi termini, solo qualche giorno dopo, dal nuovo amministratore della L_____ (D_____ della _____ SA), suo cliente. Certo, dagli atti non emerge compiutamente la natura di tutti i reali legami fra le diverse persone coinvolte (cfr. decisione impugnata, consid. 10) . In particolare, non è certo che la ricorrente - già definita dal segnalante avvocato del gruppo (cfr. email del 22 settembre 2021 ore 10.49) - non abbia mai assunto dei mandati per la L_____ o il suo beneficiario economico, così come afferma. In tal senso, non è chiaro perché abbia dichiarato a S_____ di non poter intraprendere per il prestito altre strade legali all'infuori dell' intervento stragiudiziale , per ovvio conflitto d'interesse (cfr. email del 22

settembre 2021 ore 10.54) . Neppure è chiaro per quale motivo un precedente patrocinio a favore di T_____ (ex amministratore) - per una questione personale contro terzi , non contro la società o il sig. R_____ (cfr. ricorso, pag. 2) - le impedisse di rappresentare la società in qualsiasi ambito (cfr. pure dichiarazione di E_____), ma non di perorare il credito di S_____ contro la L_____, in via stragiudiziale . Resta il fatto, come detto, che la ricorrente non ha all'evidenza agito nel solo interesse del segnalante, ma ha in pratica tenuto conto di quelli (opposti) della società e del suo beneficiario economico, se non anche solo di quelli del suo cliente (_____ SA di D_____), con cui come visto collabora regolarmente e sussiste necessariamente un rapporto di fiducia, tant'è che è stato direttamente coinvolto nella società e nella pratica (negando ogni credito del S_____) proprio a seguito dei suoi consigli. In queste circostanze forza è constatare che la ricorrente si è posta in un delicato intreccio di posizioni contrapposte in cui - per salvaguardare gli interessi di una o più parti a cui era legata - è per finire incorsa in un chiaro conflitto ai sensi dell'art. 12 lett. c LLCA. Un tale conflitto sussiste infatti già quando l'avvocato assume la tutela degli interessi di un cliente e nello svolgimento del mandato deve prendere delle decisioni che lo pongono potenzialmente in conflitto con i propri interessi o con altri di cui gli è stata affidata la difesa. In particolare l'avvocato non può rappresentare neppure un terzo, i cui interessi possano in qualche modo pregiudicare quelli di un suo cliente. Per ammettere l'esistenza di un conflitto basta segnatamente che l'avvocato non si senta libero nelle decisioni che deve prendere per il cliente poiché esse potrebbero incidere sui propri interessi o quelli di terzi, ai quali egli è legato per un qualche motivo (cfr. STF 2C_933/2018 citata consid. 5.2.1; STA 52.2016.646 del 4 agosto 2017 consid. 3.1 e rinvii; Fellmann , op. cit., n. 346; Kaspar Schiller , *Anwaltliche Unabhängigkeit - Wozu? Wie weit? Wovon?*, in: *Anwaltsrevue* 10/2011 pag. 422 seg.). Non fanno che avvalorare queste deduzioni le sue affermazioni davanti alla Commissione, laddove ha definito il suo intervento non tanto quale difesa degli interessi del segnalante, ma quale mediazione (cfr. duplica citata, pag. 2, ad ultimo cpv. pag. 1 ; osservazioni citate, ad punto 6; cfr. pure dichiarazione di _____). Atto, questo, che - diversamente dall'impegno senza riserve di un avvocato a favore del suo cliente - presuppone però un'attitudine differente, imparziale verso tutte le parti coinvolte. In tal senso pure eloquente è peraltro come la scrittura privata di transazione stilata dall'avv. RI 1 - con cui avrebbe completato il suo lavoro (cfr. duplica citata, pag. 3) - non fosse a ben vedere nemmeno un accordo tra il segnalante e il beneficiario economico della L_____, ma con un terzo, ex membro della società, a titolo privato (cfr. pure citato scritto del 10 ottobre 2021 di D_____ : se il signor _____ vorrà pagare di tasca sua niente in contrario [...]). Alla luce di tutto quanto precede, nell'esito occorre quindi concludere che l'insorgente ha effettivamente violato il divieto di conflitto di interessi ex art. 12 lett. c LLCA. 4. 4.1. Per quanto invece concerne l'ulteriore violazione addebitata alla ricorrente, va rilevato che l'art. 12 lett. a LLCA impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza. Questa disposizione costituisce una clausola generale che permette di esigere dall'avvocato un comportamento corretto nell'esercizio della sua professione (cfr. STF 2C_50/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 4.2 e rif.). La regola - sussidiaria - vale per tutti gli ambiti della sua attività professionale e concerne segnatamente il rapporto con il proprio cliente (cfr. DTF 144 II 473 consid. 4.1 con rimandi; STF 2C_209/2022 del 22 novembre 2022 consid. 2.1) . Una mancanza di diligenza nell'esercizio della professione di avvocato giustifica una misura disciplinare solo se raggiunge obiettivamente un peso significativo, tale da necessitare, nell'interesse pubblico, ovvero al di là di quanto previsto dalle norme che

regolano il mandato, la pronuncia di una sanzione (cfr. DTF 144 II 473 consid. 4.1; STF 2C_209/2022 citata consid. 2.1, 2C_50/2019 citata consid. 4.2 ; Fellmann, op. cit., n. 216; Bohnet/Martenet , op. cit., n. 1154, 1165 e 1202). 4.2. L'avvocato deve astenersi da qualsiasi comportamento che possa compromettere la dignità della professione (cfr. STF

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.